

IN BREVE n. 03 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

GOVERNO - 200 EURO DI BUONI BENZINA ESENTI FINO AL 31

DICEMBRE da DplMo - Fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 16 del 12 gennaio 2023, ha apportato alcune modifiche al decreto-legge già deliberato nella riunione del 10 gennaio 2023, relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti.

In particolare:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
- si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell'IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE FUNEBRI la Posta di
Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Posso chiedere le detrazioni Irpef sul mio 730 per spese funebri che ho pagato con il mio conto corrente bancario, malgrado la fattura sia intestata a mia moglie, figlia della persona deceduta?

Risponde Paolo Calderone

La risposta è positiva. La detrazione delle spese funebri spetta al contribuente che ha sostenuto il costo, a prescindere dal vincolo di parentela con la persona deceduta. Quando la spesa è sostenuta da persone diverse dall'intestatario della fattura, come nella situazione esposta nel quesito, per richiedere la detrazione è necessario riportare nel documento originale di spesa una dichiarazione di ripartizione della stessa, sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

Si ricorda, infine, che la detrazione Irpef del 19% deve essere calcolata su un limite massimo di spesa di 1.550 euro e spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese DICEMBRE 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 17 gennaio 2023 riferito al mese di dicembre 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: dicembre 2022 - data di pubblicazione: 17 gennaio 2023 - prossima diffusione: 22 febbraio 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	118,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 11,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 15,5

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Dicembre 2022

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,2**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **9,974576%**.

PENSIONI MEDICI, DA BONUS AD AUMENTO DEGLI INTERESSI ECCO COME INIZIA IL 2023 IN CAMPO PREVIDENZIALE da DoctorNews di sabato 13 gennaio 2023

Mutui e riscatti meno convenienti per tutti quest'anno. Il rialzo del tasso d'interesse si fa sentire. In clima d'inflazione può invece aiutare il bonus di 200 euro per i redditi bassi. E la Fondazione Enpam ricorda che è ancora possibile chiederlo per chi percepisce redditi non superiori a 35 mila euro; inoltre, il contributo annuale disposto dal governo si alza previa domanda fino a 350 euro per i redditi fra 20 e 35 mila euro.

Bonus - Dopo l'apertura delle domande agli specializzandi, Enpam ha aggiornato la procedura online per rendere possibile la compilazione del modulo ad hoc anche ai professionisti senza partita Iva, ed in particolare agli immatricolati del Corso di formazione triennale in Medicina generale. L'Enpam raccoglierà con riserva le domande, in attesa di chiarimenti da parte del ministero del Lavoro, e le trasmetterà al ministero vigilante.

Contributi - Nel frattempo però a causa dell'inflazione il ministero dell'Economia e delle Finanze, con un decreto emanato il 13 dicembre, ha portato il tasso di interesse legale dall'1,25 del 2022 al 5%. L'aumento è scattato dal 1° gennaio 2023. Non ci saranno effetti per chi paga contributi con rate che non prevedono interessi, come ad esempio la Quota A o la Quota B pagata in più volte entro l'anno con l'addebito diretto sul conto corrente, o nei fondi speciali. Il balzo del tasso influirà invece sull'importo dei contributi previdenziali 2022 che, per un qualsiasi motivo, vengono pagati oltre l'anno solare; ed influirà sul pagamento dilazionato dei contributi evasi o in ritardo, che vengono versati in regime sanzionatorio.

Riscatti - Non è finita. Purtroppo, l'aumento del tasso influirà anche sulle rate dei riscatti di laurea, specializzazione, allineamento e sulle rate delle ricongiunzioni. Per fare un esempio, quest'estate gli iscritti che stanno versando rate di pagamenti semestrali vedranno che la rata sarà più alta di quella del 31 dicembre scorso a causa dell'aumento del tasso d'interesse legale. Chi deve scegliere un sistema di pagamento - tra unica soluzione od al contrario rateizzazione - deve fare ragionamenti importanti, posto che l'anno prossimo se la congiuntura internazionale si modificasse l'interesse potrebbe scendere (ma difficilmente ai livelli dell'anno scorso). A fine 2022 la Fondazione ha ricordato che gli ultimi giorni di dicembre erano preziosi per fare versamenti aggiuntivi -possibili nella parte finale dell'anno -od una tantum sui riscatti di università, servizio civile e leva, nonché per la previdenza complementare, con l'obiettivo di risparmiare sui versamenti obbligatori aggiuntivi. I versamenti una tantum, per la cronaca, riguardano da vicino chi ha fatto domanda di riscatto e non ha ancora ricevuto una risposta.

Mutui - I mutui Enpam sono a tasso fisso. Nel 2022 le regole prevedevano che a tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea si aggiungesse un 1,95%. Questo ha fatto sì che per tutta la prima metà dell'anno fino a luglio il professionista che faceva richiesta si vedesse applicato un tasso di interesse particolarmente conveniente del 2,45%. Da luglio la BCE ha dato via al rialzo dei tassi di interesse: dallo 0,50% della scorsa estate si è passati al 2,50%, e quindi con le regole dello scorso anno si arriverebbe al 4,45%. Questo come ragionamento virtuale. Ma il bando 2022 è ormai chiuso: le nuove regole saranno contenute nel nuovo bando in uscita a primavera e, come i precedenti, profilato il più possibile per andare incontro alle esigenze dei giovani medici ed odontoiatri.

Per i dipendenti - In ambito Inps, che riguarda i medici ospedalieri, invece per il riscatto del periodo di laurea è prevista la rateizzazione senza interessi per dieci anni (120 rate mensili) o in alternativa in unica soluzione, ed il contributo è fiscalmente deducibile. In tema di sanzioni per mancati pagamenti, ricordiamo inoltre che, a causa dell'aumento del tasso d'interesse, pagheranno di più all'Enpam le Asl in ritardo con il versamento dei contributi dovuti ai professionisti convenzionati. Inoltre, pagheranno di più gli stessi enti pensionistici nei casi particolari in cui corrispondono interessi per ritardato pagamento.

COMPARTO SANITA' - ORIENTAMENTI APPLICATIVI da AranSegnalazioni
n.1-2023

ASAN84a

In caso di ricostituzione del rapporto di lavoro, l'art. 13 CCNL Area Sanità 2016/2018 prevede di inquadrare il dirigente nella posizione economica e fascia di esclusività iniziale, con esclusione della R.I.A., a suo tempo eventualmente maturata. Per il Dirigente può essere fatta valere la disposizione dell'art. 89 del citato CCNL oppure la ricostituzione del rapporto di lavoro esclude questa possibilità?

Per quanto attiene l'indennità di esclusività, al momento della ricostituzione del rapporto, il dirigente sanitario dovrà essere collocato nella fascia di esclusività iniziale.

Per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, si dovrà attendere la maturazione dei tempi contrattualmente previsti che decorrono dalla data di ricostituzione del rapporto. Al momento della relativa valutazione necessaria per tale passaggio, si dovrà tener conto anche dell'anzianità maturata, con valutazione positiva, prima della cessazione dal servizio e collocare il dirigente nella corretta fascia di spettanza.

ASAN85a

In caso di conferimento dell'incarico di facente funzione in qualità di direttore di struttura complessa o di dipartimento ad un dirigente medico con rapporto di lavoro non esclusivo l'indennità di sostituzione di cui all'art 22 del CCNL Area Sanità 2016/2018, va corrisposta o meno? Oppure in questo caso al dirigente incaricato compete unicamente la retribuzione di posizione fissa prevista per l'incarico conferito nella misura del 55% del suo valore?

Al dirigente, seppure con rapporto di lavoro non esclusivo, incaricato della sostituzione ai sensi dei commi 1,2, 3 e 4 dell'art. 22 del CCNL 2016/2018, compete l'indennità prevista al comma 7 del medesimo articolo che, è bene specificarlo, non è qualificata come retribuzione di posizione di parte variabile. Il citato art. 22, al comma 2, nell'indicare i criteri per l'individuazione del sostituto, riporta testualmente alla lettera b): "il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione"; tale vincolo non è infatti impositivo.

ASAN87a

I risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità, costituiscono economie

che possono essere trasportate all'anno successivo per il finanziamento della retribuzione di risultato?

In merito al Fondo per la retribuzione di risultato l'orientamento applicativo Area Funzioni Locali trova applicazione anche nell'ambito della Dirigenza Area Sanità?

Si precisa che gli orientamenti applicativi relativi al comparto delle funzioni locali non possono essere utilizzati per gli altri comparti in particolar modo qualora, come nel caso di specie, nel contratto del comparto sanità non vi sia una norma come quella del contratto del comparto delle funzioni locali.

Nell'art. 81 comma 7 CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità si dispone che "Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", stanziare a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente."

Nell'art.95 comma 8 del CCNI 2016-2018 dell'Area Sanità si prevede che "Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché dei fondi di cui agli artt. 94 e 96, stanziare a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato..."

In applicazione di entrambe le clausole contrattuali, il mancato utilizzo integrale delle somme stanziare per la premialità e per la retribuzione di risultato, genera dei residui di natura variabile che vanno ad incrementare rispettivamente il fondo premialità e fasce e il fondo per la retribuzione di risultato. Con riferimento in particolare al CCNL 2016-2018 del personale del comparto, come già precisato in alcuni orientamenti applicativi pubblicati sul sito internet dell'Aran, si tratta di risorse incrementalì, una tantum, e la relativa assegnazione è temporanea ovverosia in ragione d'anno.

Trattandosi di residui di somme stanziare, certificate e non utilizzate, quindi accertati a consuntivo, essi andranno ad incrementare il fondo dell'anno successivo e verranno ridestinati secondo i criteri previsti in contrattazione integrativa.

Inoltre, resta ferma comunque la possibilità di non generare residui, nel fondo premialità e fasce, concordando, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett.a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), che eventuali somme che a consuntivo risultassero non spese siano destinate ad incrementare le risorse già destinate ai premi correlati alla performance del medesimo anno.

ASAN96

L'indennità di sostituzione prevista al comma 7 dell'art. 22 è da considerarsi retribuzione di risultato? Può essere corrisposta ad un dirigente medico a rapporto di lavoro non esclusivo? Diversamente come deve essere qualificata?

L'indennità di cui al comma 7 dell'art. 22 è una indennità di sostituzione che si distingue dalla retribuzione di posizione e di risultato (sebbene vada a gravare sul fondo per la retribuzione di risultato) e che, come già esplicitato nella nostra nota prot. N. 12734 dell'8.7.2022 può essere corrisposta anche ad un dirigente sanitario a rapporto non esclusivo.

Si noti che lo stesso comma 7 dell'art. 22 prevede che "il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati."

BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' GENNAIO 2023

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

[Vedi tutti i bandi](#)

TRASFERIMENTO DELLA CESSIONE DEL QUINTO - COSA CAMBIA

Con il messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 l'INPS comunica importanti novità in merito al processo di traslazione su pensione della cessione stipendiale di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 244 del 13.01.2023 (documento 014)

IL CONDOMINO PUO' INSTALLARE IL FOTOVOLTAICO

Condominio: il singolo proprietario può installare sulle parti comuni dell'edificio pannelli a servizio del suo immobile senza l'autorizzazione dell'assemblea purché l'intervento non renda necessaria la modifica della superficie, garantisca la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato.

Corte di Cassazione Sezione VI Civile - Ordinanza n. 1337 pubbl. il 17 gennaio 2023

... L'art. 1122 bis. c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012, (rubricato "Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili), prevede, al comma 2, che "[è] consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato, mentre, al comma 3, afferma: "[q]ualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma Corte di Cassazione - copia

non ufficiale 6 di 11 dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali". Il quarto comma del medesimo art. 1122 bis c.c. precisa, infine, che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Resta inteso che l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio. Condizione normativa perché, dunque, possano venire in rilievo attribuzioni dell'assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l'intervento renda "necessarie modificazioni delle parti comuni", nel qual caso, similmente a quanto dispone l'art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l'interessato ne dia comunicazione all'amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni.

PENSIONI - LETTERE AL CORRIERE DELLA SERA: ANCORA PROTESTE

Lo dico al Corriere - RIVALUTAZIONE «LA MIA PENSIONE PIÙ BASSA DI CHI PRIMA PERCEPIVA MENO DI ME» G.P. Treviso

Sono pensionato da poco e mi ritengo una persona "fortunata", perché ho una pensione lorda alle 6 volte il minimo. Ho messo tra virgolette fortunata perché questa cifra l'ho maturata dopo 43 anni di lavoro, essendo stato titolare di una piccola impresa artigiana che mi teneva impegnato 10-12 ore di lavoro giornaliera, con molti sabati e qualche domenica, e molti sacrifici. Ho sempre versato Inps e Irpef in base al reddito. Recentemente ho letto le cifre dell'aumento, che partono dal riconoscere il 100% del 7,3% stabilito per legge (inflazione oltre il 10!) chi percepisce un assegno pari a 4 oltre il minimo poi via via a calare con l'aumentare dell'assegno, con il paradosso che chi ha un assegno pari a 5 volte il minimo percepirà una cifra superiore a chi riceve un assegno superiore. Ritengo che questa sia una grave ingiustizia sociale, perché si doveva almeno seguire il principio degli scaglioni Irpef .

CU 2023, APPROVATO IL MODELLO

Approvato dall'Agenzia delle Entrate in via definitiva, con provvedimento n. 14392 del 17 gennaio 2023, il Modello di Certificazione Unica 2023.

Il Modello Cu 2023, riferito ai redditi 2022, va consegnato al lavoratore e trasmesso in via telematica all'Amministrazione finanziaria entro il prossimo 16 marzo.

La trasmissione è peraltro differibile al 31 ottobre 2023 per le certificazioni relative solo a solo redditi esenti o a redditi non dichiarabili per mezzo del 730 precompilato.

ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Provv. n.14392del 17.01.2023 (documento 015)
Modello CU 2023 (documento 016)
Istruzioni Mod. CU 2023 (documento 017)

da COMUNICATO STAMPA CIDA del 18 gennaio 2023

Stefano Cuzzilla, presidente CIDA: Solo 5 milioni di contribuenti pagano il welfare di tutti.

Occorre tutelare chi è onesto e scovare chi evade.

Necessario separare i conti della previdenza da quelli dell'assistenza

“Prima di mettere le mani sugli assegni pensionistici o ragionare su ipotesi di riforma del settore, sarebbe bene separare i conti della previdenza da quelli dell'assistenza. Noi abbiamo quasi la metà delle pensioni non coperte da contributi: parliamo di 7 milioni di persone assistite su 16 milioni di pensionati. La spesa per assistenza cresce al ritmo del 6% all'anno, quella per le pensioni frutto di contribuzione è in sostanziale equilibrio. Quindi non è vero che i conti pensionistici sono in rosso, è vero piuttosto che con le pensioni frutto di una vita di lavoro si sta finanziando un'altra spesa che altrimenti non si saprebbe come sostenere.

Non è in discussione aiutare chi ha meno, che è il fine di ogni welfare state, ma occorre tutelare chi è onesto e scovare chi evade. Vanno incrociate le banche dati degli enti pubblici e verificare come mai ci risultano soltanto 5 milioni di contribuenti (pensionati compresi) che dichiarano più di 35mila euro lordi l'anno e che restano praticamente soli a pagare il welfare di tutti”.

da ITINERARI PREVIDENZIALI

Mara Guarino: Nel 2021 il nostro Paese ha destinato a pensioni, sanità e assistenza 517,753 miliardi: la spesa per prestazioni sociali ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale.

... Mentre l'andamento della spesa per le prestazioni previdenziali del sistema obbligatorio si mantiene tutto sommato stabile (+3,54 miliardi rispetto al 2020), si conferma sempre più difficile da sostenere per il Paese il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale: dal 2008, quando ammontava a 73 miliardi, l'incremento è stato di oltre 71 miliardi, con un tasso di crescita annuo di oltre il 6%, addirittura di 3 volte superiore a quello della spesa per pensioni.

Nel 2021 risultano in pagamento 4.106.597 trattamenti di natura interamente assistenziale (invalidità civile, accompagnamento, assegni sociali, pensioni di guerra) e ulteriori 7.047.365 prestazioni tipicamente assistenziali (integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità), che appunto integrano una pensione previdenziale. Al netto delle duplicazioni, i pensionati che percepiscono prestazioni totalmente assistite, e di fatto non sostenute da contribuzione, sono quindi 3.704.275, per un costo totale annuo di 21,728 miliardi, malgrado il calo – fisiologico – delle pensioni di guerra.

Sommando i titolari di altre prestazioni assistenziali – sempre al netto delle duplicazioni e non considerando la quattordicesima mensilità – il numero di pensionati totalmente o parzialmente assistiti sale a 6.216.314, cui andrebbero però aggiunte quelle categorie di pensionati che, per età e anzianità contributiva, possono beneficiare anche separatamente di un'ulteriore prestazione assistenziale: si arriva così a una stima di 7 milioni, vale a dire circa il 44% dei 16.098.748

pensionati totali. «Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese un dato che vede quasi la metà dei pensionati italiani assistiti, del tutto o in parte dallo Stato. Così come non pare credibile che la maggior parte di queste persone non sia riuscita in 67 anni di vita a versare neppure quei 15/17 anni di contribuzione regolare che avrebbe consentito di raggiungere la pensione minima», ha commentato Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ricordando appunto che, a differenza delle pensioni finanziate dai contributi sociali, questi trattamenti gravano del tutto sulla fiscalità generale, senza neppure essere soggetti a imposizione fiscale».

In linea con le precedenti edizioni, anche il Decimo Rapporto suggerisce allora una corretta separazione tra previdenza e assistenza.

.... «Da ormai troppi anni stiamo assistendo – commenta il Professor Brambilla - a una deformazione del sistema previdenziale italiano che, progressivamente e spesso con la mera finalità di ottenere consenso, trasferisce risorse all'assistenza, anziché razionalizzarne la spesa. Emblematici i casi della proposta berlusconiana di innalzamento delle pensioni minime (portare tutti gli assegni bassi a 1.000 euro, come chiede Forza Italia, costerebbe più di 27 miliardi), già rivalutate del 120% e portate a 600 euro dall'ultima Legge di Bilancio, a discapito della rivalutazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo, negli ultimi 20 anni costantemente penalizzate: anche il nuovo schema introdotto dal governo Meloni non premia il merito ma danneggia proprio quella fascia di pensionati che più ha versato contributi sociali e imposte dirette».